

I documenti di:

**quotidiano** **sanità**.it

*Quotidiano online di informazione sanitaria*

**Dossier**

**Documentazione legislativa**

**Studi e ricerche**

**Interventi e relazioni**



2014



142128981

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

RELAZIONE ALL'ON. LE SIG. MINISTRO PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI GABINETTO

**OGGETTO:** Schema di D.M. recante *“Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, comma 425”*

La legge 15 marzo 2010, n.38 reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore. L'attuazione delle disposizioni contenute nella citata legge ha richiesto la predisposizione di vari provvedimenti. In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge è stata elaborata una proposta di accordo stato-regioni nella quale si provvede ad individuare l'elenco delle professionalità operanti nella rete delle cure palliative, tenendo conto di quanto già previsto dal legislatore.

L'approvazione del predetto schema di Accordo è stata sospesa in sede politica in attesa di un passaggio parlamentare, al fine di risolvere la problematica relativa all'esclusione di quei medici, richiamati dalla citata legge n.38, i quali prestano servizio nelle reti regionali di cure palliative senza essere in possesso di una specializzazione e che, in assenza di uno specifico intervento normativo, non avrebbero potuto continuare a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale.


La suesposta problematica ha trovato compiuta soluzione con l'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ove è disposto che *“Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la*

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate ”.*

A seguito dell'adozione della richiamata disposizione, in data 9 giugno u.s. si è provveduto a trasmettere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la citata bozza di Accordo modificata in conformità a quanto previsto dal legislatore. Al contempo, sempre in attuazione del predetto enunciato normativo, è stato predisposto uno schema di decreto di natura non regolamentare nel quale sono indicati i criteri per la certificazione da parte delle Regioni della esperienza triennale acquisita dai medici privi di specializzazione nel campo delle cure palliative.

Ciò premesso, si sottopone alle valutazioni della S.V. l'unito schema di D.M., affinché, ove nulla osti, sia trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giovanni LEONARDI)



VISTO

Passino gli atti alla Conferenza Stato-Regioni:

IL MINISTRO





## *Ministero della Salute*

*Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425.*

### IL MINISTRO

VISTA la legge del 15 marzo 2010 n. 38 recante “*Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*”;

VISTO l’articolo 5 della richiamata legge n. 38 del 2010 che reca disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore ed in particolare il comma 2 che prevede che con Accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

VISTO la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità)*” ed in particolare l’articolo 1, comma 425, che prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla citata Intesa del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, recante “*Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR) che individua le figure

professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore ed, in particolare, l'articolo 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 425, della citata legge n. 147/2013;

RITENUTO di dover individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del.....

Decreta:

Art. 1

*(Criteri per la certificazione dell'esperienza professionale nella rete delle cure palliative)*

1. Ai fini della certificazione dell'esperienza professionale di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i medici privi di specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al d.m. 28 marzo 2013, devono:

- a) essere attualmente in servizio presso strutture pubbliche o private accreditate, di cui all'Intesa del 25 luglio 2012, che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito della rete locale di riferimento, in sede ospedaliera, residenziale in *hospice*, domiciliare e in strutture residenziali;
- b) aver svolto, alla data dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attività clinica nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso strutture pubbliche e private accreditate o strutture private autorizzate,

2. L'attività di cui al comma 1 deve risultare da attestazione del direttore sanitario della struttura che eroga attività assistenziali di cure palliative nell'ambito della rete locale di riferimento. L'attestazione dovrà essere trasmessa alla regione o provincia autonoma per il rilascio della certificazione di idoneità ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

IL MINISTRO